



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza del Comune di Sozzago.

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di aprile alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Antonini Agostino	Sindaco	SI	\\
2) Fossati Federico	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
4) Bosetto Claudio	“	SI	\\
5) Cacciamali Sara Francesca	“	SI	\\
6) Bognetti Mara	“	SI	\\
7) Conti Elisabetta	“	SI	\\
8) Ciambrone Fiorella	“	\\	SI
9) Carpani Ottorino	“	SI	\\
10) Mascia Christian	“	SI	\\
11) Toti Roberto	“	SI	\\

Assiste il Segretario Comunale Rotondo dr. Francesco il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonini Agostino - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

Nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni... e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria.

Nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione (da ultimo Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2021).

TENUTO CONTO che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.

RICORDATO che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *“le spese di rappresentanza, possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) *scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;*
- 2) *inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);*
- 3) *congruità e sobrietà della spesa;*
- 4) *ufficialità: la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati*

alla conoscenza dell'attività amministrativa;

5) *eccezionalità;*

6) *rendicontazione analitica: stante il loro carattere eccezionale, richiedono, ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, di una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi, gestionali e di rendicontazione;*

6) *riconcucibilità della spesa agli organi di vertice;*

7) *destinatari quali soggetti rappresentativi dell'ente a cui appartengono: eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato dei destinatari. Destinataria può essere anche la cittadinanza; non possono essere destinatari, invece, i politici o i dipendenti dell'ente, dato che la spesa deve essere rivolta all'esterno.”*

RITENUTO necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a);

ATTESO che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

a) garantire il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;*

RITENUTO di provvedere in merito.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare l'allegato *“Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza del Comune di Sozzago”;*

- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico comunale.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Antonini Agostino)
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
(Rotondo Francesco)
firmato digitalmente